



COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con delibera C.C n. 8 del 03.03.2004

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare e coordinare i servizi sociali attivati sul territorio comunale, trasformandoli in una struttura integrata.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali costituiscono un insieme di prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche, i livelli ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, ed in virtù delle disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria.

Attualmente i servizi sociali erogati nel Comune consistono:

- a) nel servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane in stato di bisogno o disabili
- b) nel servizio sociale professionale e segretariato sociale
- c) nel servizio di telesoccorso

ARTICOLO 3 COMMISSIONE DEI SERVIZI SOCIALI

L'organizzazione dei servizi sociali ed il controllo di essi sono demandati ad una commissione, così composta:

- n. 2 membri di diritto: il Sindaco, presidente, o Assessore delegato; l'assistente Sociale.
- n. 3 membri proposti dal Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla minoranza consiliare,
- n.1 membro designato da Associazioni, organizzazioni o gruppi regolarmente costituiti ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale.

La commissione così costituita viene nominata con provvedimento del Sindaco, da comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ARTICOLO 4 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione viene istituita ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto Comunale. Persegue la finalità di costituire uno strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra il Comune e il mondo degli anziani e/o dei disabili.

La Commissione ha la facoltà di avanzare proposte agli organi comunali o al Responsabile del Servizio, in ordine alla organizzazione dei servizi sociali ed assistenziali, in merito all'accoglimento delle domande di ammissione, alla revoca o alla sospensione dei servizi, esprime pareri in merito al buon andamento dell'organizzazione.

Autonomamente promuove iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti la persona anziana o e/o disabile.

La Commissione dei Servizi Sociali si riunisce di norma semestralmente e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 5 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale, adotta il provvedimento di ammissione ai servizi di cui agli articoli 6, 11 e 12 di quelle persone nelle quali i requisiti di impedimento fisico e/o psicologico, la solitudine e lo stato di necessità siano contemporaneamente presenti e atti a definire un quadro complessivo di disagio, sulla base della relazione predisposta dall'Assistente Sociale e sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3..

Al tempo stesso, acquisiti gli accertamenti del caso determina la quota parte a carico dell'utente ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio, su proposta dell'assistente sociale e sentito il parere vincolante della commissione di cui all'art. 3, provvede alla revoca o sospensione del servizio nel caso in cui le relazioni interpersonali tra l'utente ed il personale di assistenza risulti oltremodo difficile per responsabilità dell'utente o qualora vengano meno i requisiti previsti per l'accesso ai servizi.

ARTICOLO 6 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di Assistenza Domiciliare consiste nello svolgimento delle seguenti mansioni presso l'abitazione dell'utente:

- a) agevolare, nel rispetto della cultura e delle tradizioni dell'assistito le dinamiche esterne ed interne del suo ambito relazionale;
- b) aiutare l'assistito nelle necessità personali con assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene personale, vestizione, igiene dell'ambiente, lavanderia a domicilio e/o presso lavanderie eventualmente convenzionate con l'Amministrazione, preparazione e somministrazione pasti, approvvigionamento alimenti e combustibile, ecc.);
- c) assistenza ed aiuto per il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (accompagnamento presso uffici, ambulatori sul territorio del Comune ed eccezionalmente presso strutture dei paesi circumvicini;
- d) sostegno psicologico rivolto alla comprensione ed accettazione delle difficoltà contingenti, sollecitazione dell'autonomia dell'assistito ed intervento educativo presso i parenti e vicinato, volontariato, ecc. per mantenere vive le forme di solidarietà;
- e) sostegno al nucleo familiare in presenza di minori o persone a rischio di emarginazione.

I servizi verranno svolti dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni considerati civilmente e religiosamente festivi. Eventuali deroghe devono essere concordate preventivamente nell'incontro mensile sull'andamento del servizio in presenza dell'Assistente Sociale e del Responsabile del Comune.

ARTICOLO 7 CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio deve essere assicurato da personale idoneo, specificatamente abilitato a sensi delle vigenti disposizioni nazionali o regionali in materia.

Il servizio viene espletato al domicilio dell'utente secondo una frequenza settimanale ed un numero di ore determinato dal Responsabile del Servizio, nell'ambito del monte ore massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale nella relazione previsionale e programmatica, su proposta dell'Assistente Sociale, sentito eventualmente il parere della Commissione di cui all'art. 3.

ARTICOLO 8 DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale addetto al servizio è tenuto ad avere un comportamento affabile e premuroso, deve recarsi puntualmente al domicilio dell'utente, secondo gli orari concordati nel programma di servizio predisposto dall'Assistente Sociale e dal Responsabile del Comune

In particolare deve:

- a) rispettare la cultura e le tradizioni dell'assistito;
- b) cogliere nel comportamento dell'assistito le dinamiche esterne ed interne al suo ambiente relazionale;
- c) gestire correttamente la funzione di socializzazione del singolo e dei nuclei familiari;
- d) mantenere corretti rapporti di interazione con il personale e i responsabili del servizio sociale del Comune
- e) segnalare tempestivamente all'Assistente Sociale tutte le necessità dell'utente e al medico di base eventuali malesseri fisici manifestati dall'utente che apparissero significativi ed urgenti.

Gli operatori sono inoltre tenuti a rendicontare mensilmente il numero di ore effettivamente prestato e la tipologia degli interventi offerti.

ARTICOLO 9 REQUISITI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Possono essere ammesse al servizio domiciliare, previa presentazione di apposita domanda, corredata dalla necessaria documentazione, le persone che per l'età avanzata, per impedimenti fisici e/o psicologici, o perché vivono sole ed in stato di necessità, non sono in grado di provvedere autonomamente alle operazioni domestiche, di cura e di igiene della persona.

ARTICOLO 10 SERVIZIO DI TELECONTROLLO-TELESOCORSO

Il servizio di Telecontrollo-Telesoccorso è disciplinato dalla L.R. n. 26 del 4 giugno 1987 e relative disposizioni della Regione Veneto.

L'ammissione al servizio di Telecontrollo-Telesoccorso è regolata dalle direttive regionali.

ARTICOLO 11 SERVIZIO SOCIALE ED ASSISTENZIALE

Il Servizio Sociale viene attuato mediante la presenza di un Assistente Sociale professionalmente qualificato ad esercitare tale servizio. Si compendia nelle seguenti funzioni:

- a) consulenza sociale ed informativa di programmazione dei servizi sociali;
- b) attività di coordinamento dei servizi sociali attivati dal pubblico e dal volontariato;
- c) monitoraggio delle risorse sociali esistenti e di quelle potenzialmente attivabili;
- d) raccordo con il volontariato;
- e) interventi sui singoli casi e programmazione operativa;
- f) filtro e collaborazione con altri servizi e/o istituzioni presenti sul territorio comunale
- g) segretariato sociale
- h) competenze istituzionali relative alla L.R. n. 28/1991

Le mansioni e le funzioni dell'Assistente Sociale sono regolate da apposite convenzioni stipulate con altri Comuni, con Associazioni o enti privati, o con l'Azienda U.L.S.S. competente per territorio.

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono disciplinati dagli artt. 17 e 18 del Regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati vigente.

ART. 12
ULTERIORI PRESTAZIONI SOCIALI

L'Amministrazione Comunale, in virtù dei livelli essenziali indicati per le prestazioni e nell'ambito di requisiti e caratteristiche fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nonché delle disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria, può attivare ogni altro tipo di prestazione, sotto forma di misure economiche e/o interventi diretti, rivolta a favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio, in particolare di persone totalmente dipendenti, disabili ed anziani.

ART. 13
QUOTE A CARICO DELL'UTENTE

L'utente concorrerà alle spese dei servizi con una quota determinata in base ai parametri indicati dal Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), sul costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 14
VERIFICHE E CONTROLLI

La Commissione di cui all'art. 3 può accertare presso gli utenti, direttamente o tramite l'Assistente Sociale o con altri strumenti di controllo, il grado di soddisfazione sull'espletamento dei servizi sociali attivati sul territorio comunale.

La Commissione può attuare un monitoraggio del fabbisogno di servizi sociali sul territorio, proponendo gli interventi ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Delle verifiche, dei controlli e dei monitoraggi effettuati riferirà al Sindaco, o all'Assessore delegato ed al Responsabile del Servizio.